



del 26 febbraio 2022

Rimborso spese legali a chi è innocente



L'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato" ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. E' quanto prevede la legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) a cui ha dato attuazione il decreto del 21 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 con il quale si è provveduto alla "Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma

1020".

Si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali. Ma si tratta di un traguardo storico poiché per la prima volta nel nostro Paese muta l'approccio dello Stato rispetto all'accusato, riconoscendo la pena del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente.

Viene applicato, anche nel caso dello Stato il principio per cui chi perde paga. I fondamenti giuridici della norma stanno nella Costituzione, in particolare l'articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l'articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l'articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, "il quale mostra i suoi limiti laddove l'imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un'ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende"; e il giusto processo dell'art. 111.

Il rimborso, secondo la legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Dovrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.

Il rimborso non è riconosciuto nei casi di: assoluzione da uno o più capi d'imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

E' il decreto del ministro della giustizia, di concerto con il Mef, a definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, attribuendo rilievo al numero dei gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso.

Per far fronte all'erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti con formula piena, viene istituito un apposito fondo, con la dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.

Il decreto stabilisce nel dettaglio i requisiti da rispettare per accedere al rimborso delle spese legali, come presentare l'istanza di accesso al Fondo, quali sono i criteri di valutazione per accedere al Fondo con priorità, quali sono i controlli a cui vengono sottoposte le istanze e infine i tempi del mandato di pagamento, una volta che l'istanza è stata accolta.

I rimborsi si applicano alle sentenze divenute irrevocabili dal 1° gennaio 2021, per le quali, in deroga al termine di decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data d'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

Assegnazione temporanea - Sperequazioni applicative e disparità di trattamento all'interno del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale, Felice Romano, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Onorevole Renato Brunetta:

“Pregiatissimo Signor Ministro,

l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 (come modificato dall'art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172) prevede testualmente: *“Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”*.

La richiamata norma riguarda *“expressis verbis”* esclusivamente le *“Forze di polizia”*, in virtù di una formulazione testuale che introduce la limitazione de qua solo per le *“Forze di polizia”* escludendo le altre *“Forze armate”*.

Detto effetto è stato già inconfutabilmente riconosciuto dalla Giurisprudenza amministrativa che, in più occasioni ha escluso l'applicazione della citata disposizione legislativa ai militari dell'Esercito italiano (Cons. St., sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 196; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 15 aprile 2021 n. 937; T.A.R. Puglia (Sezioni Unite) n. 01395/2021 del 22 novembre 2021).

È di lapalissiana evidenza come la richiamata norma introduca una grave e immotivata disparità di trattamento tra lavoratori di uno stesso comparto, con riferimento a un diritto che riguarda interessi costituzionalmente protetti.

Invero, l'art. 42-bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”*, è abbastanza chiaro sia nella formulazione che nelle finalità di tutela.

Al riguardo, occorre ricordare che le forme di tutela e di sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 sono applicabili alla generalità dei dipendenti privati e delle pubbliche amministrazioni, anche di qualifica dirigenziale (ad es.: art. 23 C.C.N.L. del 9 marzo 2020, per l'area delle *“funzioni centrali”*, art. 24 C.C.N.L. del 17 dicembre 2020, per l'area delle *“funzioni locali”*) e che talune disposizioni, come quella di cui all'art. 42-bis citato, sono però applicabili esclusivamente ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 cit. prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età che sia dipendente di pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni dello Stato (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), anche ad ordinamento militare, seppur *“tenendo conto del particolare stato rivestito”* (art. 1493, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66), può essere assegnato a richiesta di parte (anche in modo frazionato) *“per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa”*, cioè *“subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”*.

Nell'articolo in analisi viene espressamente precisato che *“L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”* e che *“Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”*.

In tal modo, com'è stato ben chiarito in giurisprudenza (T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, sez. I, 24 settembre 2020 n. 165) la disposizione svolge la preminente funzione di tutelare l'interesse alla genitorialità ed il correlato interesse del minore a poterne beneficiare, le cui finalità si iscrivono nel solco delle generali previsioni costituzionali (artt. 30 e 31 Cost.) e sovranazionali di protezione (art. 24, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e art. 3 Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York nel 1989, ratificata con legge del 27 maggio 1991 n. 176).

Non va, inoltre, trascurata la funzione di tutela della parità tra uomo e donna, affermata nella legislazione nazionale (d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198) e avente parimenti rilievo costituzionale (artt. 3, 29 e 37 Cost.) e sovranazionale (art. 9, 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e artt. 5, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, lett. d), Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York nel 1979, ratificata con la legge 14 marzo 1985 n. 132), nella dimensione in cui la presenza di entrambi i genitori, nelle iniziali fasi di vita del neonato e durante i primi tre anni d'età del bambino, consente loro, nel rispetto delle peculiarità proprie, di ripartirsi i compiti di cura dei figli nei primissimi anni di vita e quindi di meglio attenderne ai doveri genitoriali (art. 147 cod. civ.), onde assicurarne una crescita sana, senza *“pesare”* esclusivamente sul contributo affettivo e materiale della sola madre genitrice.

Per tali ragioni, l'art. 3 legge 27 maggio 1991 n. 176 ha imposto che *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza [...] dei tribunali, delle autorità amministrative [...] l'interesse superiore del fanciullo”* deve assumere *“una considerazione preminente”*.

Proprio alla luce della peculiare rilevanza degli interessi in gioco, l'art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ha stabilito che, ferma restando il riscontro della sussistenza di un "posto vacante e disponibile di corrispondente posizione", il diniego dell'assegnazione provvisoria, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, possa di norma ritenersi solo del tutto "eventuale" e che comunque esso debba "essere motivato" e ancor di più "limitato a casi o esigenze eccezionali".

Mentre, per le amministrazioni militari, l'art. 1493, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare", ha precisato che comunque debba considerarsi il "particolare stato rivestito" del militare richiedente.

Infine, solo per le sole forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia", ha invece consentito il motivato diniego "per motivate esigenze organiche o di servizio".

Orbene, nel caso di specie, sussiste una grave e immotivata disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti al medesimo comparto pubblico e segnatamente al Comparto sicurezza, difesa e Soccorso Pubblico.

Affermata la soccombenza virtuale con condanna alle spese in un ricorso per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis

La recente decisione con la quale il TAR Lecce ha riconosciuto il diritto all'assegnazione temporanea richiesto da appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 42 bis del D. L.vo 151/2001 merita di essere segnalata non solo perché rappresenta l'ennesimo ottimo risultato ottenuto dallo staff dei legali che collaborano con la Segreteria Nazionale del Siulp, ma anche per le determinazioni accessorie che il collegio salentino ha adottato. Si tratta della [Sentenza n. 00310/2022 del 22 febbraio 2022](#).

Anche nel caso oggetto della sentenza che siamo a commentare, analogamente a centinaia di altre analoghe vicende, si discuteva del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza con la quale un giovane poliziotto, genitore di un bambino di età inferiore ai tre anni, ricorrendone quindi le premesse, aveva richiesto di poter avere accesso all'istituto dell'assegnazione temporanea triennale presso la sede dove i propri affetti dimoravano stabilmente. L'interessato si è quindi visto costretto ad impugnare il provvedimento di rigetto chiedendo che, stante il grave ed irreparabile danno che sarebbe derivato nelle more del giudizio di merito, fosse concessa la sospensione cautelare.

Il TAR adito, apprezzando la tesi sostenuta dal ricorrente, ha ritenuto che vi fossero i presupposti per concedere la tutela cautelare invocata, e ne ha per l'effetto disposto l'immediata assegnazione.

L'Amministrazione ha a quel punto prestato acquiescenza, dando immediatamente attuazione all'ordinanza del TAR. E di ciò, in effetti, la Corte Amministrativa ha dato atto nella sentenza del giudizio di merito, rilevando che "l'intervenuta temporanea assegnazione del ricorrente, da parte dell'Amministrazione intimata, alla sede agognata, per cui vi è causa, comporta il venir meno della materia del contendere, posto che la pretesa azionata in giudizio è stata integralmente soddisfatta".

Ma ha poi anche accolto l'ulteriore richiesta formulata nelle conclusioni presentate dall'Avvocato RUA che, con l'assistenza della Segreteria Nazionale, ha patrocinato il ricorrente. Ed ha così statuito che "In virtù della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico del Ministero dell'Interno, previa parziale compensazione delle stesse, in ragione del contegno complessivamente tenuto dalla predetta Amministrazione, che, seppur tardivamente, ha soddisfatto la pretesa del ricorrente".

Questa decisione non è affatto rituale, atteso che la tendenza è semmai, in generale, quella di disporre la compensazione delle spese. Ecco perché il TAR, avvertendo l'esigenza di munire l'impianto motivazionale con robuste fondamenta a sostegno di questo atipico orientamento, ha chiarito che "invero, ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, alla stregua delle argomentazioni già espresse dal Collegio in sede cautelare", ed ha così condannato l'Amministrazione a rifondere le spese legali commisurate in euro 1500 oltre ad accessori di legge.

Si tratta quindi di una inversione di tendenza che evidenzia la maturazione nei Giudici Amministrativi della consapevolezza che occorre scoraggiare con adeguate forme di deterrenza il pretestuoso atteggiamento dell'Amministrazione, solita a negare aprioristicamente la concessione di un diritto fondamentale per la cura e l'assistenza dei minori nelle prime delicatissime fasi di vita e di sviluppo anche laddove non si ravvisino concreti elementi ostativi.

La sentenza in commento può allora contribuire ad incrinare l'intransigente protervia dietro alla quale si sono sino ad oggi arroccati i soggetti titolari della potestà decisoria, posto che il mutato scenario giurisprudenziale impone inevitabilmente l'apertura della discussione intorno al tema della responsabilità per il danno erariale. Argomento in grado di stimolare proficue riflessioni anche nei vertici dell'apparato gestionale, tradizionalmente avversi ad accettare di buon grado l'estensione dei diritti del personale.

Differente disciplina normativa del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto. Penalizzazione dei dipendenti pubblici, ed in particolare del Comparto Sicurezza e Difesa. Richiesta di modifica dell'art. 1 DPR 180/1950

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale, Felice Romano, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi, al Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese, e al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Onorevole Renato Brunetta:

“Signor Presidente del Consiglio,

riteniamo di sottoporre alla Vostra cortese attenzione, al fine di una auspicata rimeditazione legislativa, uno dei numerosi momenti di penalizzazione che scontano i Poliziotti e, più in generale, il limitato numero di dipendenti pubblici – tra cui, per quanto può interessare, tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico - per i quali la prestazione economica che compete all'atto della cessazione del rapporto di lavoro viene regolata dall'istituto del trattamento di fine servizio (ex nunc TFS). Nel quale, per quanto appresso diremo, sono previste differenze di non scarso rilievo rispetto al parallelo impianto normativo che presidia il trattamento di fine rapporto (TFR) applicato alla quasi totalità dei lavoratori subordinati (anche quelli del settore pubblico assunti prima del 01.01.1996 che non hanno optato per l'adesione a fondi complementari di categoria, nonché a tutti quelli assunti a tempo indeterminato dopo la summenzionata data).

Al netto di altre considerazioni, atteso che si dovrebbe entrare nel mancato avvio della previdenza complementare per il Comparto sicurezza e difesa per la mancanza delle risorse necessarie sinora non stanziare, ci interessa qui approfondire la riflessione sulla maggiore versatilità che caratterizza il TFR, e sulle conseguenti opportunità che ne discendono. Allo stato attuale della normativa si ammette infatti che il TFR, **già in costanza del rapporto di lavoro**, possa essere concesso in pegno a garanzia di un credito, così consentendo all'interessato di disporre di una migliore valutazione di solvibilità, con ogni beneficio che da ciò consegue; nonché di poter ottenere da operatori del sistema bancario un anticipo di quanto maturato.

Chi invece è assoggettato al regime del TFS potrà, al più, ottenere l'anticipo dell'intera prestazione, **però solo una volta collocato in quiescenza**. E spesso ciò avviene ricorrendo al pensionamento anticipato, anziché di vecchiaia, andando così ad aggravare la già precaria situazione delle vacanze di organico che oggi aumentano in modo esponenziale (circa 40.000 pensionamenti nei prossimi 8 anni), ponendo le basi per una vera e propria paralisi del funzionamento dell'Istituzione.

E questo quando, pur avendo una diversa natura giuridica, dal punto di vista finanziario e sostanziale discutiamo di due istituti del tutto analoghi, posto che entrambi:

rappresentano una aspettativa certa di credito futuro;

sono il diretto precipitato dell'attività lavorativa svolta;

consentono la quantificazione dell'esatto ammontare maturato ad una determinata data.

Infine, non da ultimo, la giurisprudenza (ex multis Corte di Cassazione, Ordinanza 19708 del 25.7.2018) ha giudicato il TFR ed il TFS equiparabili ai fini della pignorabilità, nel limite del quinto dell'ammontare, ancor prima che i corrispettivi siano versati al dipendente, purché si tratti di somme accantonate, versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l'Inps oppure conferite in un fondo di previdenza complementare.

Se quindi è stata asseverata una omologazione in malam partem, rimuovendo il vincolo alla impignorabilità della prestazione spettante al lavoratore titolare del TFS, non si vede per quale motivo si debba ora negare la possibilità di procedere ad una speculare equiparazione in bonam partem per quello che qui preme sollecitare.

Va peraltro osservato che l'auspicata equiparazione non avrebbe alcuna incidenza sulla spesa pubblica, posto che in capo al terzo che ha erogato il credito a titolo di anticipo verrebbe riconosciuto esclusivamente il diritto ad ottenere la somma sottoposta a pegno solo una volta che il dipendente debitore ha cessato il rapporto di lavoro, e quindi nel medesimo momento in cui quest'ultimo avrebbe comunque dovuto percepire la prestazione corrispondente al TFS maturato.

Si tratterebbe quindi di apportare una modifica al testo dell'articolo 1 del DPR 180/1950 (rubricato: Del sequestro, pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni) consentendo, alla stregua delle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, la costituzione in pegno del TFS in costanza di rapporto di lavoro nel limite di quanto maturato.

Sia consentito a margine evidenziare come così facendo si offrirebbe ad una nutrita platea di operatori delle Forze di Polizia di poter superare gli angusti limiti ai quali soggiace l'accesso al credito in mancanza di adeguate garanzie patrimoniali, e per l'effetto, come non di rado accade, evitare, a fronte di inderogabili esigenze contingenti di liquidità, di dover chiedere l'anticipata cessazione dal servizio per poter ottenere il corrispettivo del TFS maturato. Alleghiamo alla presente, per ogni più pronto riferimento, il testo odierno dell'art. 1 del DPR 180/1950, nonché la nostra proposta di integrazione / emendamento della norma medesima, già fatta presentare sul D.L. Sostegni Ter che dovrebbe, per l'appunto, consentire lo sblocco del vincolo oggi vigente.

Nell'evidenziare la sensibilità e l'interesse della categoria che rappresentiamo rispetto ai temi qui proposti, cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri più profondi sensi di elevata e rinnovata stima.”

Contributo economico in favore dei familiari del personale deceduto per contagio da COVID-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022 il decreto 19 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno concernente l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del

contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.

Il provvedimento prevede i soggetti beneficiari e le misure economiche a favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, impiegato durante emergenza epidemiologica da virus Covid-19, deceduto per causa di patologia diretta o come concausa, che durante lo stato di emergenza abbia contratto la malattia, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il contributo economico ammonta a euro 25.000 per evento luttuoso ed è corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa. I soggetti beneficiari del contributo sono i familiari secondo il seguente ordine di priorità:

coniuge e figli;
genitori;
fratelli e sorelle.

Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo è avviato su segnalazione dell'ufficio, reparto o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 18 febbraio 2022.

Rimane inspiegabile l'esclusione dei familiari del personale delle Polizie Locali e si auspica che il Ministero dell'Interno e l'ANCI trovino subito le risorse economiche, visto l'impegno profuso da febbraio 2020 nei servizi di ordine pubblico disposti dalle Questure di tutta Italia.

2 Marzo il SIULP ricorda Emanuele Petri



Il 2 marzo ricorre il 19° anniversario della morte del collega Emanuele Petri, medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse nell'adempimento del proprio dovere, nel corso di un controllo di routine effettuato sul treno Roma – Firenze. Il SIULP ricorda con affetto Emanuele e si stringe attorno alla sua famiglia per rinnovarne la memoria e celebrare il suo impegno umano e professionale.

PROGRAMMA

Ore 10.30 deposizione corona di alloro alla Stazione di Castiglion Fiorentino
Ore 12.00 inaugurazione Parco a Camucia, nel comune di Cortona

Requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e incrementi pensione sul cedolino di marzo 2022

Con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2022 l'Inps rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.

Lo dispone il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, il punto 3 della menzionata circolare prevede espressamente che "nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati". I requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024 sono, pertanto i seguenti:

Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Il cedolino pensione di marzo reca con sé alcune novità in termini di aumento dell'importo dell'assegno pensionistico frutto di due componenti consistenti nell'applicazione da parte dell'INPS delle nuove aliquote IRPEF e detrazioni previste dall'ultima Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 2, Legge 234/2021) e nella rivalutazione delle pensioni.

L'applicazione delle nuove aliquote IRPEF, che vanno a modificare il calcolo del netto dal lordo, è stata attuata dall'INPS attraverso l'aggiornamento dei sistemi e la conseguente corresponsione dei relativi aumenti dell'assegno pensione a partire dal mese di marzo.

Ricordiamo le nuove aliquote IRPEF:

- 23% per redditi fino a 15mila euro;
- 25% tra 15 mila e 28mila euro;
- 35% tra 28 mila e 50mila euro;
- 43% per la quota di reddito eccedente i 50 mila euro.

Tra le novità della Riforma fiscale 2022 anche l'innalzamento della no tax area per i pensionati fino a 8.500 euro (precedentemente era di 8.000 euro).

Da marzo 2022 arriverà nel cedolino pensione anche l'aggiornamento dell'importo dovuto all'applicazione del tasso provvisorio considerato dall'INPS dell'1,6% per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, in luogo dell'1,7% come poi rilevato dall'ISTAT.

Nuovi aumenti scatteranno poi dal 2023, quando l'INPS applicherà il tasso definitivo di rivalutazione che per il 2022, ha comunicato in questi giorni l'ISTAT, è dell'1,9%. L'Istituto applicherà tuttavia tale tasso dal prossimo anno, riconoscendo gli arretrati per le mensilità precedenti.

Il pagamento della pensione di marzo dovrebbe arrivare negli ultimi giorni di febbraio, per chi riscuote il rateo presso gli Uffici di Poste Italiane dove, lo ricordiamo, si entra solo con il Green Pass.

Recepimento dell'accordo contrattuale del personale firmato il 23 dicembre 2021 e adeguamento ISTAT del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato

Per quanto concerne l'adozione del Dpcm per il 2021, riguardante il contenuto dell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, utilizzati dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, precisiamo che a seguito della pressante e costante azione del Siulp il relativo provvedimento in questione sarebbe stato licenziato dalla Funzione Pubblica che l'ha inviato nei giorni scorsi al MEF. Siamo in attesa che sia trasmesso, per le verifiche del caso, alla Corte dei Conti.

Per precisione ricordiamo che, per quanto concerne il 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 13 novembre 2020, emanato in applicazione della previsione contenuta nell'art. 2, comma 5, del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, come modificato dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto provvedimento, all'art.1 comma 1, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento del 1,17% degli stipendi.

Restiamo, pertanto, in attesa dell'aumento con gli arretrati dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda, invece, il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2019-2021» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, abbiamo appreso che dovrebbe essere portato per la valutazione e l'approvazione al prossimo Consiglio dei Ministri.

Si resta in attesa di sviluppi che sono attentamente monitorati dal Siulp.

I benefici dovuti alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009"

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente indicato i criteri medico legali per la quantificazione percentuale delle invalidità, affermando la piena applicabilità di quelli previsti dal dPR 181/09 per tutte le Vittime, del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.

La pronuncia risolve definitivamente il problema derivante dall'attribuzione di bassi punteggi di invalidità assegnati alle Vittime dalle Commissioni Mediche, che costringevano chi era stato valutato con i criteri più restrittivi a chiedere la rivalutazione per ottenere benefici assistenziali coerenti al maggior grado invalidante da accertarsi.

La Sentenza è [Cassazione Civile Sez. U n. 6217 Anno 2022 del 24 febbraio 2022.](#)

la questione controversa è quella relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009.

Nel dettaglio occorre stabilire se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi fossero quelli di cui al d.P.R. n. 18/2009 o ovvero quello contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della l. n. 206/2004.

Tale questione si iscrive nell'ambito della variegata ed eterogenea normativa che, nel tempo, ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.

Va ricordato che l'istituzione, per le famiglie di 'vittime del dovere', di una speciale elargizione ha radici antiche ed infatti risale al R.D.L. 13 maggio 1921, n. 261, come modificato dalla l. 22 gennaio 1942, n. 181, che istituiva un fondo nel bilancio del Ministero dell'interno «per elargizioni [...] alle famiglie dei funzionari di P.S., ufficiali della Regia guardia e Reale carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere».

Nel tempo, questa disciplina ha subito numerose integrazioni e modifiche, tutte volte progressivamente a dilatare le categorie di beneficiari, ad ampliare e diversificare i benefici, ad agevolare le condizioni per la loro concessione, a adeguarne la misura.

Con la Sentenza in commento i Giudici di piazza Cavour, dopo aver ricostruito la complessa evoluzione normativa dell'istituto, hanno osservato come la l. n. 206/2004, pur senza trattare esplicitamente la problematica della valutazione percentuale cui commisurare i benefici, abbia prefigurato un nuovo modo di corresponsione degli stessi in rapporto alle invalidità permanenti conseguenti ad atti terroristici, disponendo, all'art. 6, comma 1, che: «Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004».

Secondo gli Ermellini, una previsione specificamente riferita alla rivalutazione delle percentuali già riconosciute ed indennizzate che tenga conto anche del danno morale, e cioè di una voce che, lungi dall'essere diretta semplicemente a fronteggiare un fenomeno inflattivo, è evidentemente integrativa di quanto già attribuito, non può che presupporre che, in termini generali, quello dettato sia il nuovo criterio in base al quale liquidare ex novo.

Il vuoto normativo sui criteri di liquidazione è stato, quindi, colmato con il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 con cui il legislatore, con riguardo alla determinazione dell'invalidità rilevante ai fini delle provvidenze che interessano, ha consapevolmente affermato la

valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.

Invero, se la Giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare come il danno morale gode di propria autonomia ontologica e come tale è meritevole di tutela (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. 20 maggio 2009, n. 11701; Cass. 10 marzo 2010, n. 5770), tuttavia è certo che i d.P.R. n. 37/2009 e n. 181/2009 hanno dettato criteri specifici per il ristoro anche del danno morale ed in particolare il d.P.R. n. 181/2009 lo ha fatto in attuazione della previsione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 che, come già anticipato, prevedeva una rivalutazione che tenesse conto anche del riconoscimento del danno biologico e morale.

Secondo le Sezioni unite non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data.

È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura, di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R.

In conclusione, nella sentenza su commento vengono conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:

- "All'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".

"I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".

Su tali basi le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d'appello di Ancona a sua volta confermativa della pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza in capo a un maresciallo dei Carabinieri dei presupposti per il godimento dei benefici previsti per le vittime del dovere ex art. 1, commi 562-565, L. n. 266/2005, ritenendo corretto il criterio utilizzato per la determinazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 4, d.P.R. n. 181/2009, emanato in attuazione dell'art. 6, L. n. 206/2004, assumendo che tale disposizione contenesse un meccanismo di calcolo valevole non soltanto per la rivalutazione delle indennità erogate in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 206/2004 cit., ma altresì per la liquidazione delle indennità maturate (come nella specie) successivamente a tale data, includendo il danno morale.



Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra il **SIULP & GARDALAND!**

Agli iscritti SIULP ed ai loro famigliari viene data la possibilità di acquistare i **biglietti d'ingresso per la stagione 2022** che permette di risparmiare il 40% sul costo del biglietto a tariffa intera (€. 47,00)

al particolare prezzo di →

euro **28,50**

Per poter accedere a questo beneficio, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria Provinciale per ordinare e pagare i tagliandi in un'unica soluzione improrogabilmente:

entro il prossimo 28 marzo!

Consigliamo, pertanto, a tutti gli iscritti che decideranno di pianificare una giornata presso il parco divertimenti nel corso del periodo, di assicurarsi l'ingresso al particolare prezzo mediante la "prenotazione anticipata".

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 9/2022 del 26 Febbraio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123